



CITTÀ di VENTIMIGLIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto 2015

Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili

(L'illustrazione dei contenuti dell'articolato è effettuata per singolo articolo e/o per ogni istituto o materia regolato, attestandone la compatibilità legislativa e contrattuale).

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata:

La pre – intesa relativa alla contrattazione integrativa (area della dirigenza) è stata siglata in data 24/05/2016 e disciplina l'accordo annuale per la suddivisione del fondo dell'area dirigenziale. Successivamente l'ipotesi di accordo, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, deve essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il previsto controllo di compatibilità economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 40 comma 3 – *sexies* - del d.lgs 165/2001 e dell'articolo 5 del CCNL del 23/12/1999.

Successivamente il medesimo accordo verrà inviato all'organo di direzione politica (Giunta Comunale) per la prevista approvazione e poi siglato formalmente dalla delegazione trattante di parte pubblica e sindacale.

La quantificazione del complesso delle risorse disponibili è stata effettuata con deliberazione n. 97 del 27/05/2016 adottata dalla Giunta Comunale successivamente modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 28/09/2017, ai sensi degli artt. 26 e segg. del CCNL 23.12.1999 e con le integrazioni previste dai successivi contratti collettivi dell'area.

La contrattazione con la parte sindacale è avvenuta per l'incremento di cui all'articolo 26, comma 3, del CCNL del 23/12/1999. Sono state inserite le risorse di cui all'art 26, comma 3, del CCNL 1998/2001: quantificate in euro **83.660,35**, a ragione del legittimo incremento delle risorse economiche, per l'attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione tutti inseriti nel piano degli obiettivi (P.D.O.) di miglioramento/sviluppo da parte dei dirigenti responsabili delle ripartizioni ed inoltre computa.

La quantificazione del valore di specie è avvenuta in base alla predeterminazione di precisi parametri applicati agli indici d'incremento atteso per ogni obiettivo così come previsto nel vigente sistema per la misurazione e valutazione della performance.

Le disposizioni del contratto integrativo economico dell'area dirigenza sopra indicate sono state valutate nel rispetto dei seguenti vincoli:

- disposizioni contrattuali sopra citate;
- compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli del bilancio 2015 nel rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di personale (art. 1 comma



557, legge 296/2006) in appresso espressamente riportata "...Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.";

- immediata precettività del principio statuito dall'articolo 1 comma 557 della legge 296/2006 in ordine a: "...Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 – bis del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e non modificato dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che prevede: - per il quadriennio 2010-2014: "...l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, compreso i dirigenti, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio" e che a decorrere dal 01.01.2015: "...le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, compresi i dirigenti, sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo:

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato – anno 2015 € 182.361,48. Il valore del fondo sottoposto a certificazione ammonta a euro 182.361,48.

A seguito dell'applicazione del recupero imposto dalla R.G.S. in esito alla verifica amministrativa contabile (S.I. 2232) così come indicato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 191/2016 il totale del fondo ammonta a **euro 164.361,48**, per applicazione della riduzione di € 18.000 (trattamento accessorio erogato a n. 2 dirigenti a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione in luogo di quella di risultato).

Art. 27 CCNL 23.12.1999 – importo erogato per la retribuzione di posizione della dirigenza, totale € 141.406,34.

Art. 28 CCNL 23.12.1999 – importo da erogare per la retribuzione di risultato della dirigenza, totale € 21.210,95.

Totale del fondo da erogare € 141.406,34+€ 21.210,95= € 162.617,29.

C) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa:

Rispetto all'accordo dell'anno precedente e tenuto conto degli incrementi della parte variabile del fondo (ex art. 26 comma 3) non è mutata la pesatura dell'attuale fascia della retribuzione di posizione dei dirigenti a tempo indeterminato che ammonta a € 43.609,67. L'ammontare totale della retribuzione di risultato resta invariata nella misura percentuale minima del 15% del fondo, pertanto – previa valutazione/certificazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi – nella misura massima di € **21.210,95**.

Nell'erogazione della retribuzione di risultato si terrà conto dei disposti contrattuali, di legge e delle disposizioni del vigente sistema per la misurazione e valutazione della performance.

Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 186/2017 il fondo in parola ammontava in origine a € 212.765,70. In applicazione dell'articolo 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 verrà applicata

– dall'anno 2015 in poi – la riduzione della percentuale del 14,29% pari a € 30.404,22 (kit excel fornito da ARAN) derivante dalla cessazione (in data 30/06/2015) di un dirigente a tempo indeterminato. Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato del comparto dirigenti ammonta pertanto, per l'anno 2015, a € 182.361,48.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa:

La strumentazione usata per pesare le posizioni dirigenziali e per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi del P.D.O. è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.231 del 18/12/2014 di approvazione del sistema integrato di valutazione della performance dell'Ente e del personale.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D. Lgs. n. 150/2009:

L'ente ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015 con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale - n° 19 del 14/04/2015 esecutiva ai sensi di legge, unitamente alla Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale 2015/2017. Successivamente con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 100 del 30/04/2015 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2015 corredato dal piano dettagliato degli obiettivi.

In quest'ultimo documento sono elencati nel dettaglio gli obiettivi di miglioramento e di sviluppo da raggiungere unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione.

Nei termini previsti dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e dal vigente Sistema integrato di valutazione permanente dell'Ente e del personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 18/12/2014 verrà effettuata l'analisi dell'O.I.V. sul grado di raggiungimento degli obiettivi ed in sede consuntiva verranno certificati gli obiettivi effettivamente raggiunti.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto:

Come già specificato nel MODULO I della relazione tecnico – finanziaria, nella costituzione del Fondo l'ente ha tenuto conto dei seguenti vincoli:

- disposizioni contrattuali sopra citate;
- compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli del bilancio 2015, nel rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di personale (art. 1, comma 557, legge 296/2006) in appresso espressamente riportata *"....Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali."*;
- immediata precettività del principio statuito dall'articolo 1 comma 557 della legge 296/2006 in ordine a: *".....Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il*



contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

- rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 – bis del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e non modificato dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che prevede: - per il quadriennio 2010-2014: “... l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, compreso i dirigenti, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio” e che a decorrere dal 01.01.2015: “...le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, compresi i dirigenti, sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

Ventimiglia, 6/6/2018



IL RESPONSABILE UFFICIO RISORSE UMANE
(Ileana CARAMELLO)

IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA
(dott. Massimo MANGIAROTTI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Antonino GERMANOTTA)